

Accordo sulle modifiche alla disciplina contrattuale per la Commissione Paritetica Nazionale e sul funzionamento delle Relazioni sindacali

In data 16 luglio 2010 presso la sede delle strutture bilaterali Fondoprofessioni e Cadiprof in Via Pasteur n. 65 – Roma è stipulato il seguente accordo tra:

- la Confprofessioni rappresentata da Gaetano Stella;
- la Confedertecnica rappresentata da Francesco Galluccio ed Enrico Stasi;
- la Cipa rappresentata da Luciano Dattilo;

e

- la Filcams-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Franco Martini, Piero Marconi e Danilo Lelli;
- la Fisascat-CISL rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo Raineri e da Mario Piovesan;
- la Uiltucs-UIL rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco e da Gabriele Fiorino.

Premessa

Sulla base dell'esperienza negli ultimi anni e degli sviluppi recenti in materia di bilateralità e di relazioni sindacali e in ottemperanza agli impegni richiamati dall'art. 12 del CCNL 12 luglio 2008 è emersa la necessità di adeguare alcuni punti al fine di rendere più efficiente l'attività e per assicurare la massima operatività ai vari organismi e strutture. Si sono svolti, inoltre, una serie di incontri specifici su tale materia tra le parti.

Le parti in considerazione di quanto citato nella premessa

convengono


- di riformulare e di sostituire gli artt. 3 e 12 del CCNL per gli studi professionali come segue:

Articolo 3 Commissione Paritetica Nazionale

La Commissione Paritetica Nazionale ha il compito di:

- a. verificare il rispetto delle regole di funzionamento delle Relazioni Sindacali così come definite e riportate al successivo articolo 12.
- b. esaminare le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione ed integrale applicazione del presente CCNL.

La Commissione Paritetica è composta di 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro (quattro Confprofessioni, uno Confedertecnica e uno CIPA) e 6 (sei) in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori (due Filcams – CGIL, due Fisascat - CISL e due Uiltucs – UIL), che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente accordo. Ciascuna rappresentanza potrà revocare e sostituire in qualsiasi momento il proprio membro nella Commissione dandone comunicazione alle altre parti.



Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati sarà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

La sede di lavoro della Commissione Paritetica sarà normalmente presso la sede dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore. La Commissione opererà con le seguenti procedure e modalità:

1. per lo svolgimento dei compiti di cui al punto a, la Commissione si riunirà periodicamente secondo quanto definito da apposito regolamento;
2. per quanto previsto dal punto b:
 - I. alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero tramite le stesse, le Organizzazioni Territoriali ad esse facenti capo, nonché gli Organismi delle strutture paritetiche/bilaterali costituite dalle parti firmatarie del presente CCNL (Enti – Fondi – Casse)
 - II. all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia;
 - III. in pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le rispettive Organizzazioni interessate e gli Organismi di cui al precedente punto 1) non potranno prendere alcuna iniziativa;
 - IV. la data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;
 - V. la Commissione Paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa;
 - VI. la Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa;
 - VII. le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi e di adottare le misure necessarie.


La Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenterà alle parti stipulanti il CCNL un rapporto conclusivo del lavoro svolto;

3. per esercitare la sua attività la Commissione Paritetica potrà dotarsi di gruppi di lavoro con esclusiva competenza tecnica.

Art. 12
Funzionamento delle Relazioni Sindacali
Contributi finalizzati – Procedure

Premessa

L'evoluzione del modello/sistema di Relazioni Sindacali, così come definito nella prima parte del CCNL, ha prodotto, nell'arco della sua gestione (2004/2009), la costituzione di strumenti paritetici/bilaterali nazionali finalizzati sia alla corretta applicazione del CCNL (Commissione Paritetica Nazionale) che al compito di formulare progetti di azioni positive per il raggiungimento delle pari opportunità (Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità), nonché la costituzione degli strumenti paritetici/bilaterali finalizzati e funzionali alla crescita professionale, alle tutele sociali e all'offerta di servizi a favore degli addetti al Settore quali: la formazione continua (Fondoprofessioni anno 2003) – l'assistenza sanitaria complementare (Cadiprof anno 2003) – la



2

previdenza integrativa (Previprof anno 2007) – un sistema plurimo di servizi qualitativi (Ebipro anno 2009) e in materia di ammortizzatori sociali.

Nel corso di tale esperienza quinquennale si è più volte manifestata l'esigenza di ricercare sinergie tra gli strumenti/strutture costituite ed al riguardo si è convenuto di operare definendo, di volta in volta, specifiche intese, attraverso le quali è stato possibile gestire la pratica attuazione di quanto previsto al Titolo V del CCNL (Tutele e Welfare contrattuale).

Allo stato, anche a fronte delle recenti novità legislative e di una loro possibile evoluzione, si ravvisa l'esigenza di rivedere ruoli, funzioni e compiti degli strumenti/strutture costituite al fine di rendere maggiormente utile, efficace e funzionale, anche nella percezione dei destinatari (datori di lavoro – lavoratori), la gestione delle competenze contrattualmente e statutariamente assegnate ai diversi soggetti che compongono la bilateralità del Settore.

Pertanto, trascorsa l'esperienza sopra sintetizzata, si è posta la questione di un riassetto organico e coordinato della bilateralità i cui criteri di indirizzo siano orientati secondo alcune fondamentali linee direttrici quali:

1. avviare e completare il decentramento organizzativo attraverso la contrattazione di II° livello ed in tale contesto addivenire alla costituzione degli Enti Bilaterali Regionali;
2. specializzare, razionalizzare e rendere efficienti gli strumenti/strutture paritetici/bilaterali, concentrando gli sforzi verso obiettivi prioritari, ottimizzando la loro gestione;
3. eliminare le attività non caratteristiche e improprie alle specifiche missioni delle strutture, in particolare eliminare le eventuali duplicazioni.

Sulla base della premessa, per una funzionale gestione della bilateralità e del modello/sistema di Relazioni Sindacali le Parti hanno individuato i seguenti ruoli e compiti:


GOVERNANCE

A) Ruolo delle Parti Sociali

- definizione degli indirizzi strategici e gestionali della bilateralità;
- definizione delle regole per le nomine negli Organi;
- revisione degli Statuti e dei Regolamenti delle strutture paritetiche/bilaterali;
- definizione delle normative contrattuali applicabili agli addetti occupati nelle strutture bilaterali (Enti – Fondi – Casse);
- definizione delle modalità per un confronto permanente tra le parti sociali volto al monitoraggio e alla verifica degli indirizzi strategici definiti nella bilateralità, assegnando alla Commissione Paritetica Nazionale, di cui all'articolo 3 del CCNL, sia la definizione di tali modalità che lo svolgimento di tale compito. Al riguardo, così come richiamato al punto 3) dello stesso articolo 3 la "Commissione" predisporrà uno specifico regolamento di funzionamento da depositare c/o l'Ente Bilaterale Nazionale.
- definizione delle aree geografiche a cui assegnare veste e ruolo di Ente Bilaterale Regionale.

B) Compiti degli Organi

- attuazione degli indirizzi strategici e gestionali definiti dalle parti sociali nell'ambito del confronto permanente sulla bilateralità;
- rendicontazione "politica" alle parti sociali dell'attività svolta in relazione agli obiettivi definiti;
- azioni per favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo della bilateralità attuando anche tutte le possibili sinergie che il modello/sistema consente, coordinandosi tra le diverse strutture, in particolare, per le attività da svolgere nei confronti delle Istituzioni;



Handwritten signatures of the social partners, including the CGIAA, CGIAA, CGIAA, CGIAA, and CGIAA.

- azioni per favorire l'installazione e l'utilizzo di sistemi informatici che permettono di dialogare tra le diverse strutture;
- attuazione di una metodologia di raccolta dati di tutte le strutture che consenta l'ottimizzazione gestionale sia della promozione funzionale all'adesione delle strutture/strumenti bilaterali che a indispensabili informazioni per favorire al meglio la stipula di convenzioni quali prodotti e/o servizi da offrire agli addetti al Settore;
- utilizzazione dei dati raccolti finalizzata alla costruzione di una banca dati che possa assumere la configurazione di "Fonte Informativa" del modello/sistema delle attività professionali;

C) Ruolo e Compiti dell' Ente Bilaterale Nazionale (E.BI.PRO.)

Premesso

- che l'Ente Bilaterale Nazionale deve realizzare i compiti e le attività derivanti dalla contrattazione collettiva, dal proprio Statuto e dalle possibili disposizioni di legge;
- che le attività assegnate all'Ente Nazionale hanno anche il compito di contribuire a valorizzare il decentramento del modello/sistema di Relazioni Sindacali;
- che tale modello/sistema, nell'ambito della prevista contrattazione di II° livello, consente la costituzione dell'Ente Bilaterale Regionale.

Per tutto quanto sopra l'Ente Bilaterale Nazionale svilupperà le seguenti funzioni:

- monitoraggio e supporto dell'attuazione degli indirizzi delle parti sociali;
- supporto agli Enti Bilaterali Regionali per la redazione degli Statuti e dei loro rispettivi regolamenti, verificandone la coerenza con quello Nazionale;
- interfaccia con gli Enti Bilaterali Regionali per il monitoraggio dell'attuazione dei loro compiti, delle loro attività e dell'andamento gestionale;
- proponente di riferimento per l'adozione di uno schema unico di bilancio e le relative strumentazioni tecniche, da valere per tutti gli Enti Bilaterali Regionali, redatto secondo le regole indicate per i bilanci degli Enti, dei Fondi e delle Casse;
- soggetto che predisporrà, annualmente, una relazione per le parti sociali che illustri per gli Enti Bilaterali Regionali:
 - le buone prassi;
 - le gestioni di eccellenza evidenziando le eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni;
 - il risultato del monitoraggio sulla regolarità contributiva.

D) Ruolo e Compiti dell'Ente Bilaterale Regionale (E.Bi.PRO./R)

In coerenza con quanto disposto al precedente punto C), gli Enti Bilaterali Regionali, così come saranno geograficamente costituiti, dovranno attuare sia quanto ad essi assegnato dal CCNL, dalla contrattazione di II° livello e dai loro rispettivi Statuti che quanto ai punti di seguito esplicitati:

- trasmettere, annualmente, all'Ente Bilaterale Nazionale, copia del bilancio di pertinenza redatto secondo lo schema unico di cui alla lettera C);
- qualora le entrate dell'Ente Regionale non garantissero una sufficiente quantità di risorse per l'espletamento dei compiti previsti dagli Statuti, lo stesso Ente Regionale, congiuntamente a quello Nazionale, dovranno sottoporre alla Commissione Paritetica Nazionale, di cui all'articolo 3 del CCNL, un piano di razionalizzazione anche prevedendo processi di aggregazione secondo modalità congrue alle peculiarità territoriali

E) Regole Generali

Criteria di Funzionamento








- Le regole di funzionamento generali degli Enti, dei Fondi e delle Casse sono previste dai loro rispettivi Statuti e Regolamenti;
- gli Statuti - tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale, di cui fanno parte integrante, con l'obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tutti gli statuti degli Enti, dei Fondi e delle Casse Nazionali e degli Enti Bilaterali Regionali;
- per la concreta realizzazione di quanto sopra disposto la Commissione Paritetica Nazionale procederà alla revisione degli attuali statuti degli Enti, Fondi e Casse nazionali ed alla revisione, ove esistenti, dei relativi regolamenti ovvero alla loro costituzione, in coerenza con quanto previsto dal presente accordo, entro il 30 settembre 2010;
- tutte le parti sociali si impegnano a dare concreta e puntuale applicazione alle decisioni della Commissione Paritetica di cui al punto precedente.

F) Criteri di selezione e Professionalità – Gestione Risorse Umane

Si introducono requisiti diversi a seconda dei livelli di riferimento:

- Componenti degli organi esecutivo/gestionali:
 - requisiti di moralità previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera d) Decreto Legislativo 276/03;
 - requisiti minimi di professionalità (esclusi organi assembleari) quali:
 - aver maturato esperienze professionali coerenti con la missione degli strumenti/struttura, svolte anche in organizzazioni sindacali (dei lavoratori e datoriali) per almeno 24 mesi;
- Posizioni direttive di struttura
 - requisiti di moralità previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera d) Decreto Legislativo 276/03;
 - necessità di titoli o esperienze professionali coerenti con l'attività dell'Ente/Fondo/Cassa maturate in ruoli di responsabilità per almeno 5 anni;
- Personale di struttura
 - necessità di titoli di studio e/o esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti;

Negli Statuti ai vari livelli va prevista la sostituzione automatica di chi decade dagli organi a qualsiasi titolo o in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui ai commi precedenti.

G) Consulenze e Incarichi Esterni

- Gli strumenti/strutture (Enti – Fondi – Casse) adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo i principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi, valutando, ove compatibile con la natura dei servizi, una pluralità di offerte.
- In caso di pluralità di offerte, per le prestazioni di servizi, gli strumenti/strutture dovranno adottare una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza.
- scelta dei servizi dovrà assicurare un equo bilanciamento tra il costo e la qualità dei servizi o incarichi resi.

H) Compiti

- I compiti degli Enti, dei Fondi e delle Casse sono esclusivamente quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in conformità dei rispettivi statuti allegati al CCNL e nel rispetto delle specifiche norme di legge vigenti.
- Qualora uno strumento/struttura paritetica/bilaterale intenda introdurre innovazioni che intervengano sulle finalità ad essa assegnata, quali l'introduzione di nuovi compiti e/o di prestazioni e/o la modifica di quelle esistenti, gli organi ne danno tempestiva preventiva comunicazione alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al punto A) per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo e secondo le modalità che potranno essere definite.

I) Risorse e Bilanci – Pubblicità e Trasparenza

L'attività degli strumenti/strutture paritetico/bilaterali dovrà essere improntata alla massima efficacia, impegnando le risorse disponibili prevalentemente per il finanziamento dei servizi e delle

prestazioni così come previste dalla contrattazione, dagli Statuti e dai regolamenti, secondo i seguenti criteri:

- adozione, in tutti i bilanci, di usuali criteri;
- evidenza delle voci in entrata e in uscita;
- evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive;

Viene predisposta a cura degli organi, in concomitanza con la redazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale, una relazione annuale sull'andamento della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull'andamento della attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni rese, nonché alle verifiche effettuate periodicamente sulla soddisfazione misurata presso gli iscritti (lavoratori – datori di lavoro) rispetto ai vantaggi concreti e percepiti.

Sono individuati i seguenti meccanismi per la pubblicità dei bilanci:

- Gli Enti Bilaterali Regionali, così come geograficamente definiti, inviano all'Ente Bilaterale Nazionale il bilancio e la relazione annuale;
- Gli strumenti/strutture Nazionali inviano il bilancio e la relativa documentazione alle Organizzazioni Nazionali socie e alla Commissione Paritetica Nazionale, di cui al punto A).

Ogni strumento/struttura renderà noto alle Parti Sociali, alla Commissione Paritetica Nazionale ed agli Organi costituiti ai vari livelli, il rapporto risorse/prestazioni/servizi, al fine di una valutazione complessiva che indichi il rapporto ottimale.

Gli Statuti degli Enti Bilaterali Regionali dovranno prevedere, trascorsi 3 mesi dalla data di scadenza prevista per l'approvazione e l'invio dei bilanci:

- L'automatica scadenza degli organi e la nomina da parte del Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale Nazionale di un commissario ad acta con il compito di provvedere entro 3 mesi alla redazione del bilancio al fine di permettere alle parti sociali la ricostituzione dell'Ente.

L) Contributi Finalizzati

Premessa

Constatata l'implementazione dei compiti assegnati alla Commissione Paritetica Nazionale, così come definiti all'articolo 3 del CCNL e richiamati alla lettera A del presente articolo;

Valutato il conseguente innovativo ruolo che assume la Commissione Paritetica Nazionale, di cui all'articolo 3 del CCNL;

Considerato quanto previsto dall'articolo 7 dello stesso CCNL in tema di finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore che fissa nel 20% del gettito globale la quota di sua spettanza;

Preso atto che da tale quota complessiva è possibile destinare, stabilendone le modalità di ripartizione, quote di finanziamento per le attività della Commissione Paritetica Nazionale, del Gruppo per le Pari Opportunità e dell'Organismo Paritetico Nazionale (OPN) di cui all'accordo per l'applicazione del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Tutto ciò premesso, al fine di contribuire al miglioramento della gestione del modello/sistema di Relazioni Sindacali ed in coerenza con l'esigenza di assicurare operatività alla Commissione Paritetica Nazionale ed al Gruppo per le Pari Opportunità, le parti hanno convenuto che per gli anni 2009 e 2010 venga destinata una somma che sarà definita entro il 30 settembre 2010.

A partire dal 1° gennaio 2011, l'entità economica delle quote di contributi finalizzati e le loro rispettive percentuali di ripartizione saranno stabilite dal prossimo CCNL già in fase di rinnovo.



L'entità delle percentuali di ripartizione dovranno essere recepite dallo Statuto dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore (E.BI.PRO.)

La decorrenza delle modifiche introdotte è con effetto immediato dopo la firma del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Confprofessioni

Antonio Melle

Confedertecnica

[Signature]

Cipa

[Signature]

Filcams-CGIL

[Signature]

Fisascat-CISL

Uiltucs-UIL

[Signature]